

SardegnaImpresa

SardegnaImpresa

L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO – IVA

SardegnaImpresa

INTRODUZIONE

La presente guida ha lo scopo di aiutarti a comprendere cos'è e come funziona l'**Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)**.

L'**imposta sul valore aggiunto (Iva)** è la principale imposta indiretta attualmente in vigore in Italia e nell'**Unione Europea**; è un' imposta sui consumi introdotta nel sistema fiscale italiano in sostituzione dell'imposta generale sulla entrate (IGE). In Italia, il riferimento normativo fondamentale è il d.p.r. 633/1972.

L'iva ha alcune caratteristiche che la differenziano dalle altre imposte, è infatti un'imposta:

- indiretta; perché, a differenza delle imposte dirette, colpisce indirettamente la capacità contributiva del contribuente, attraverso il consumo;
- proporzionale; perché il suo ammontare dipende dal prodotto tra il prezzo del bene e relativa l'aliquota, a prescindere dal numero di passaggi che il bene subisce nel corso del processo produttivo-distributivo;
- neutra; perché colpisce il maggior valore che ciascuna fase del processo aggiunge al bene/servizio considerato, anche in questo caso prescindendo dall'effettivo numero di passaggi che la merce medesima subisce;
- generale; perché colpisce tutti i contribuenti, senza alcuna distinzione;
- sui consumi. poiché il suo meccanismo applicativo finisce col gravare esclusivamente sul consumatore finale

IVA: presupposti fondamentali

Per poter stabilire se sui beni e servizi che vendi bisogna applicare l'iva, è necessario verificare preliminarmente se possiedi i presupposti previsti dalla normativa:

- **presupposto soggettivo:**
le operazioni devono essere effettuate da soggetti - *persone fisiche e giuridiche* - che operano *nell'esercizio di imprese* (articolo 4 del d.p.r. 633/1972) o *di arti e professioni* (articolo 5 del d.p.r. 633/1972); pertanto sulle cessioni fatte da privati non si calcola l'IVA
- **presupposto oggettivo,**
si deve essere in presenza di *cessioni di beni e prestazioni di servizi* per i quali viene pagato un prezzo Si pensi ad esempio alla vendita di un bene o a una consulenza professionale
- **presupposto territoriale:**
i *beni* oggetto della cessione devono essere *nazionali o nazionalizzati*, i soggetti che prestano i servizi devono avere domicilio in Italia.

Le operazioni prive di uno o più presupposti non sono soggette all'IVA. Pertanto l'imposta non si applica:

- *per mancanza del presupposto oggettivo* a tutte le operazioni che non sono cessioni di beni o prestazioni di servizi (ad esempio un pagamento fatto per risarcire un danno causato a terzi);
- *per mancanza del presupposto soggettivo* a tutte le operazioni effettuate da privati, ad esempio la vendita della propria automobile da parte di un lavoratore dipendente;

SardegnaImpresa

- *per mancanza del presupposto territoriale* a tutte le operazioni compiute al di fuori del territorio nazionale, ad esempio la vendita di un immobile situato all'estero.

Per poter applicare l'iva è necessario che i requisiti sussistano contemporaneamente. A seconda della sussistenza o meno di tali presupposti è possibile procedere alla classificazione delle operazioni IVA compiute dalla tua impresa.

IVA: Classificazione delle operazioni

Le operazioni IVA si classificano in quattro tipologie fondamentali:

- operazioni **imponibili**;
- operazioni **non imponibili**;
- operazioni **esenti ai sensi dell'articolo 10** del d.p.r. 633/1972;
- operazioni **escluse ai sensi dell'articolo 15** del d.p.r. 633/1972. Tipologie a loro volta classificate dal decreto

IVA DPR 633/1972 in:

- **operazioni rilevanti:** operazioni imponibili - non imponibili ed esenti in quanto producono il sorgere degli obblighi formali e sostanziali contabili e fiscali previsti dalla legge
- **operazioni non rilevanti** che sono quelle escluse, perché NON determinano il sorgere degli obblighi formali e sostanziali contabili e fiscali previsti dalla legge

Le operazioni imponibili

Nella classificazione delle operazioni IVA, le **operazioni imponibili IVA**, sono quindi tutte quelle operazioni in cui **sussistono tutti e tre i presupposti** previsti dalla normativa e sopra descritti, di conseguenza, sono operazioni imponibili IVA le cessioni di beni e/o prestazioni di servizi realizzate nell'esercizio di impresa, arte o professione svolta nel territorio dello Stato italiano (presenza di tutti i requisiti).

Le operazioni non imponibili

Le **operazioni non imponibili IVA** sono quelle operazioni commerciali che mancano di uno o più requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

Il classico esempio di operazioni non imponibili IVA sono le cessioni all'esportazione. In questo caso, infatti, manca il presupposto territoriale (l'operazione IVA è realizzata al di fuori del territorio dello Stato).

Le operazioni esenti IVA articolo 10

Trattandosi di operazioni che soddisfano tutti e tre i presupposti IVA, le operazioni esenti IVA articolo 10 non comportano il sorgere del debito d'imposta ma al pari delle altre operazioni IVA imponibile e non imponibile danno luogo al sorgere di una serie di adempimenti formali (fatturazione, registrazione, ecc.).

L'articolo 10 fa una elencazione molto numerosa di diverse fattispecie che possono essere ricondotte alle seguenti **categorie di esenzioni**:

- prestazioni sanitarie;

SardegnaImpresa

- attività educative e culturali;
- operazioni relative a riscossione di tributi;
- esercizio di giochi e scommesse;
- prestazioni di mandato e mediazione;
- operazioni in oro;
- alcune operazioni immobiliari

Si tratta dunque di operazioni che per **ragioni sociali**, si pensi al caso delle prestazioni sanitarie o alle attività di carattere culturale, o per ragioni di **equilibrio della tassazione** come nel caso delle operazioni di finanziamento, sono già soggette ad altra forma di imposizione fiscale.

Le operazioni esenti IVA articolo 10 concorrono a determinare il campo di applicazione dell'imposta. Di conseguenza, anche le operazioni che rientrano fra le esenzioni IVA articolo 10 determinano il sorgere di determinati adempimenti di carattere formale ovvero:

- fatturazione;
- annotazione nei registri;
- indicazione delle operazioni esenti IVA articolo 10 in dichiarazione IVA.

Da questo punto di vista, occorre prestare molta attenzione alla differenza tra operazioni esenti IVA articolo 10 e operazioni escluse IVA articolo 15.

Infatti, le operazioni IVA previste nel campo delle esenzioni previste dall'articolo 10, pur non consentendo la detrazione dell'IVA «a monte», sono operazioni che comunque determinano il sorgere di una serie di adempimenti formali mentre le operazioni escluse dal campo di applicazione dell'IVA ex articolo 15 invece, non hanno alcuna rilevanza ai fini degli obblighi formali e sostanziali previsti dal d.p.r. 633/1972.

Esenzione IVA articolo 10 e pro-rata di detraibilità

I contribuenti che realizzano operazioni esenti IVA articolo 10 **non possono detrarre l'IVA sugli acquisti**. Per questa particolare categoria di soggetti, si pensi ai medici ed in generale ai lavoratori della sanità, si possono verificare due situazioni tipo:

- compimento sole di operazioni esenti IVA articolo 10: l'IVA pagata sugli acquisti non può essere mai detratta per l'indetraibilità specifica (art. 19, comma 2 DPR 663/72);
- compimento sia di operazioni esenti articolo 10 che altre soggette ad IVA: in questo caso scatterà la regola del **pro-rata di detraibilità**.

Il pro-rata di detraibilità è un particolare meccanismo di calcolo dell'IVA detraibile prevista dall'articolo 19 del d.p.r. 633/1972. Il pro-rata di detraibilità IVA si calcola dal rapporto tra:
operazioni effettuate nell'anno che danno diritto alla detrazione e operazioni effettuate nell'anno aumentate delle operazioni esenti.

Per esempio, se un soggetto passivo IVA ha acquistato con un IVA a credito pari a 1.000 euro e con un pro rata di detraibilità pari al 30%, il diritto alla detrazione IVA è riconosciuto per 300 euro (il 30% di 1.000).

SardegnaImpresa

Il meccanismo del pro rata di detraibilità IVA si applica a tutti quei soggetti che, sistematicamente, pongono in essere sia operazioni esenti che imponibili ai fini IVA.

Le operazioni escluse

Infine, nell'ambito della classificazione delle operazioni IVA, la normativa nazionale prevede le **operazioni escluse** dal campo di applicazione dell'imposta per esplicita previsione dell'articolo 15 del d.p.r. 633/1972.

Si tratta di operazioni definite come *"non rilevanti"* nel senso che non danno luogo a obblighi particolari (né formali né sostanziali) e non concorrono a formare il volume d'affari.

Il riferimento normativo fondamentale è l'articolo 15 del **d.p.r. 633/1972** ("decreto IVA").

Ecco cosa afferma l'articolo 15 in materia di esclusione IVA per determinate tipologie di operazioni:

"Non concorrono a formare la base imponibile:

- 1) *le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità nei ritardi o altri inadempimenti contrattuali*

In questo caso occorre distinguere e non confondere il ritardo «non concordato» da quello «concordato» tra le parti. Nel primo caso, infatti, gli interessi di mora o per ritardato pagamento sono soggetti all'esclusione articolo 15, che va esplicitamente indicata nella fattura; se invece, il pagamento è stato dilazionato volontariamente dalle parti allora l'operazione rientra fra quelle di finanziamento e in quanto tale è esente IVA articolo 10.

- 2) *il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata;*

Si pensi ad esempio, al caso delle campagne promozionali dei supermercati o degli esercizi commerciali in genere. In questi casi, l'esclusione IVA articolo 15 opera ma solo se sussistono determinati requisiti;

- 3) *le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate;*

Si pensi, a titolo di esempio, alla casa di cura che fattura al degente gli addebiti sostenuti in nome e per conto del degente medesimo e relativi a farmaci, analisi mediche, ecc.

In questo caso la fattura riporterà due tipologie di operazioni: la retta mensile esente IVA articolo 10 in quanto trattasi di operazioni medico-sanitarie (a meno che la prestazione non sia resa a titolo di servizio non necessario, divenendo così soggetto all'aliquota IVA del 22%); gli addebiti per le spese sostenute in nome e per conto, per esempio acquisto farmaci, che saranno escluse IVA articolo 15.

I requisiti fondamentali affinché si possa parlare in questo caso di esclusione IVA articolo 15 sono due:

- la presenza di un **accordo esplicito** tra le parti con cui una (il degente nel nostro esempio) autorizza l'altra (la casa di cura sempre nell'esempio) ad effettuare operazioni e spese in suo nome e per proprio conto, addebitandogliele successivamente;
- le spese in nome e per conto devono essere sempre e comunque **documentate**.

- 4) *l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa;*

SardegnaImpresa

In questo caso l'esclusione IVA opera perché non si tratta di una cessione di beni o prestazione di servizi ma di uno strumento di garanzia per la parte venditrice. Attenzione però. Se, ad esempio, la resa non è prevista dal contratto, l'eventuale imballaggio deve essere fatturato e quindi, entrando nella base imponibile IVA, sarà soggetto all'aliquota di riferimento per quella particolare tipologia di cessione

5) *le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto.*

IVA: il calcolo della base imponibile e le aliquote

Le aliquote Iva in vigore nel nostro paese da applicare alle operazioni imponibili ai fini IVA sono quattro: una ordinaria, una ridotta, una super ridotta e una speciale.

Aliquota Iva ordinaria

In forza di quanto previsto dall'Unione Europea, l'iva negli Stati membri deve avere un valore compreso tra il 15 e il 25%, l'Italia oggi applica un'aliquota ordinaria del 22%.

Aliquota Iva ridotta

L'aliquota ridotta è pari al 10% e si applica ai servizi turistici, ad alcune operazioni di recupero edilizio e a buona parte dei prodotti alimentari (biscotti, caramelle, lieviti e marmellate)

Aliquota super ridotta

L'aliquota super ridotta dell'Iva è pari al 4% e risponde all'esigenza del legislatore di tutelare i consumi di alcune tipologie di beni come quelli di prima necessità quali ortaggi, frutta, paste alimentari, farine, o prestazioni di servizi di utilità sociale es. vendita di un'auto a portatori di handicap ...

Aliquota ridotta speciale

Tale aliquota è di recente introduzione nel nostro ordinamento, il suo ammontare è del 5% e si applica su erbe e piante aromatiche e su alcune operazioni relative alle cooperative sociali;

Iva: calcolo

Il calcolo dell'Iva non è difficile: è sufficiente che consideri il prezzo di un bene o di un servizio – che rappresenta la tua base imponibile – e la moltiplichi per l'aliquota prevista dalla legge.

Supponiamo che con la tua impresa desideri vendere dei prodotti di abbigliamento al prezzo di 30 euro e 50 euro, l'aliquota da applicare è il 22%. La base imponibile dell'Iva da applicare sulle vendite è data dalla somma dei prezzi, per ottenere l'Iva basta moltiplicare tale somma per l'aliquota.

Nel nostro esempio:

Base imponibile = 30+50 =80

Iva 22% = 80 *22% = 17,60 euro

Totale Euro 80 + 17,60 = 97,60

SardegnaImpresa

Il valore aggiunto

Il nome dell'imposta deriva dal fatto che colpisce il "**valore aggiunto**", cioè l'incremento di valore che si verifica nel passaggio da un operatore economico all'altro, nell'ambito della produzione e distribuzione di beni e servizi.

Ad **esempio**: un'impresa spende una certa cifra per acquistare determinati beni e servizi (come le materie prime), con le quali produrre un determinato bene di consumo. Il valore aggiunto (o "**plusvalore**") è la differenza tra il valore finale che avrà tale bene e il valore dei beni e servizi che l'azienda ha dovuto acquistare per produrlo. La maggior parte dei beni e servizi richiede vari **passaggi**, prima di arrivare al consumatore finale. L'Iva si applica a ciascuno di tali passaggi.

Come funziona l'Iva

Attraverso un sistema di detrazione e rivalsa (addebito), l'imposta grava completamente sul **consumatore finale**, mentre per il "**soggetto passivo**" d'imposta (l'imprenditore e il lavoratore autonomo) rimane neutrale. Quest'ultimo, infatti, può **detrarre** l'imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio d'impresa, arte o professione, dall'imposta addebitata (a titolo di rivalsa) ai propri acquirenti. L'Iva pertanto rappresenta un **costo** solamente per i soggetti che non possono esercitare il diritto alla detrazione, cioè i consumatori finali.

I concetti di detrazione, esigibilità e rivalsa

Rivalsa Iva.

La rivalsa dell'imposta sul valore aggiunto obbliga ogni soggetto passivo ad applicare il tributo sulle proprie fatture. Ad esempio, l'azienda A vende il servizio all'azienda B per un importo X. A questo importo dovrà aggiungere l'imposta sul valore aggiunto (ad esempio IVA al 22%)

Detrazione Iva.

La detrazione dell'imposta sul valore aggiunto consente al soggetto passivo la facoltà di detrarre il tributo. Nel nostro esempio l'impresa B salda all'impresa A la fattura di vendita comprensiva di IVA, nel contempo l'impresa B vende all'impresa C i propri servizi/prodotti includendo l'IVA. Alla fine di ogni periodo l'impresa B dovrà versare al fisco soltanto la differenza del tributo (ossia il tributo sulla sola quota di valore aggiunto) dato dalla differenza tra quanto ha pagato a A per l'acquisto dei beni e quanto ha ricevuto da C per la vendita degli stessi.

Con il meccanismo "rivalsa-detrazione" il **prelievo non incide sui soggetti Iva** (acquisiscono l'Iva sulle vendite dai propri clienti in sede di rivalsa, recuperano l'Iva sugli acquisti loro versata al proprio fornitore in sede di detrazione) è per il fornitore – cliente è dunque neutrale; **ma incide solo sui cd. "consumatorifinali"** (coloro che effettuano acquisti senza rivestire la qualifica di soggetto Iva, privi pertanto del diritto di detrazione dell'Iva sugli acquisti)

Esempio

GROSSISTA
Prezzo di vendita = $100 + 22$ (22 è l'Iva sulle vendite, rivalsa su Dettagliante) = 122
↓
DETTAGLIANTE

Prezzo di acquisto = $122 = 100 + 22$ (iva acquisti detraibile)

Prezzo di vendita = $244 = 200 + 44$ (iva vendite, rivalsa consumatore finale)

SardegnaImpresa


Versamento all'Erario = 44 (Iva incassata sulle vendite) – 22 (Iva pagata sugli acquisti) = 22



CONSUMATORE FINALE

Prezzo di acquisto = 244 = 200 + 44 (Iva non detraibile: non soggetto Iva)

Alla fine del processo il soggetto inciso dall'imposta sul valore aggiunto è soltanto il consumatore finale, il quale non può detrarre l'IVA. In conclusione, gli operatori economici intermedi (imprese, partite iva, ecc.) sono i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto ma, avendo la possibilità di detrarla, ad essere incisi dal tributo sono soltanto gli utilizzatori finali del prodotto (i consumatori). L'imposta rientra, pertanto, nell'insieme delle imposte sul consumo.



Un esempio di applicazione dell'Iva. Nello schema precedente abbiamo esposto un esempio di applicazione del tributo. Abbiamo due imprese (A e B) - supponiamo ad esempio il produttore A e il rivenditore B - e un consumatore finale. L'imposta sul valore aggiunto è al 22%. L'impresa produttrice A vende il prodotto al rivenditore B applicando la rivalsa IVA. L'impresa B acquista il prodotto dall'impresa A pagando 122 euro (100 + 22% iva). Una volta incassata l'iva il produttore A la versa all'erario. Nel secondo passaggio il rivenditore (impresa B) vende al consumatore finale il prodotto ad un prezzo pari a 150 a cui aggiunge la rivalsa dell'iva al 22%. Il prezzo finale per il consumatore è quindi pari a 183. L'impresa B incassa 150 dalla vendita e 33 di imposta. Non dovrà però versare interamente l'IVA incassata. Può infatti detrarre i 22 già pagati nel momento in cui ha acquistato la merce dal produttore (impresa A). L'impresa B dovrà quindi versare all'erario 33 (rivalsa) - 22 (detrazione) ossia 11 a saldo. Complessivamente, l'impresa A ha versato 22 euro di IVA pagata dall'impresa B e l'impresa B ha incassato 33 euro di IVA ma ha detratto i 22 già pagati - saldando

SardegnaImpresa

soltanto 11 euro. In conclusione, il consumatore finale ha pagato interamente 33 euro di imposta sul valore aggiunto.

La liquidazione dell'Iva

La liquidazione dell'Iva è l'operazione attraverso la quale si determina l'Iva a debito (da versare) o a credito dello Stato, il calcolo consiste nella somma algebrica dell'Iva sulle vendite e dell'Iva sugli acquisti, che risulta dai registri Iva. Dalla somma fra i due importi, si ottiene un importo che può essere:

- A debito: in questo caso, la tua impresa deve versare Iva allo Stato;
- A credito: significa che la tua impresa può sottrarre questo importo dall'Iva dovuta nei mesi/trimestri successivi.

Le liquidazioni sono periodiche e vengono effettuate, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 241/97, come regola generale con periodicità mensile entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento, tuttavia, i contribuenti che esercitano attività d'impresa costituita da prestazioni di servizi ovvero che esercitano arti e professioni e che, nell'anno solare precedente, hanno conseguito un volume d'affari non superiore a €. 400.000 oppure che esercitano altre attività e che, nell'anno solare precedente, hanno conseguito un volume d'affari non superiore a €. 700.000, **possono optare per la liquidazione trimestrale dell'Iva** entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei tre trimestri solari (quindi 16 maggio per il I° trim, 16 agosto per il II° trim e 16 novembre per il III° trim, la liquidazione del IV° trim si effettua direttamente nella dichiarazione annuale).

L'opzione - vincolante solo un anno e da comunicare in dichiarazione annuale, ovvero con la dichiarazione di inizio attività - per la liquidazione trimestrale dell'Iva comporta un aggravio di interessi nella misura dell'1%.

In linea generale la liquidazione periodica dell'imposta è pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni attive imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile (quindi "IVA a valle" meno "IVA a monte"), nel nostro esempio l'Iva da versare per l'impresa B è pari a 11 euro data dall'Iva sulle vendite (euro 33) meno l'Iva sugli acquisti (Euro 22).

Versamento

Il versamento periodico (mensile o trimestrale) dell'Iva a debito deve avvenire, come su indicato, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento per i contribuenti mensili, ed entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di riferimento per i contribuenti trimestrali (eccetto, come visto, che per il versamento dell'acconto).

Il termine di versamento viene automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo quando lo stesso scade di sabato o di giorno festivo.

Il versamento del saldo Iva (che coincide con l'Iva del quarto trimestre per i contribuenti trimestrali) derivante da dichiarazione annuale Iva può essere rateizzato con rate mensili, determinate dal contribuente purché non eccedenti il mese di novembre, di uguale importo, comprensive di interessi per ogni mese o frazione di mese di differimento. L'acconto di dicembre non può essere rateizzato.

Compensazione

SardegnaImpresa

L'Iva a debito può essere compensata con gli altri tributi e con i contributi a debito per un importo complessivo di euro 516.456,90; i soggetti che non possono addebitare in fattura l'Iva in quanto sono soggetti al meccanismo del "reverse charge" possono compensare l'Iva a credito fino all'importo di euro un milione.

La compensazione dell'Iva a credito avviene attraverso la compilazione del Mod. F24 (anche con versamento "zero") e può essere effettuata per importi fino ad euro 5.000 a partire dal giorno successivo (1° gennaio) a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta relativamente al quale deve essere presentata la dichiarazione annuale, e quindi anche prima della presentazione di quest'ultima.

Rimborso Iva

Rimborso annuale

Il rimborso annuale Iva può essere chiesto nei seguenti casi:

1. soggetti che hanno cessato l'attività
2. soggetti in attività il cui credito sia superiore ad € 2.582,28 e si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) aliquota media su operazioni passive superiore del 10% rispetto a quella su operazioni attive
 - b) operazioni non imponibili superiori al 25% del volume d'affari
 - c) acquisto di beni ammortizzabili
 - d) prevalenza di operazioni extraterritoriali
1. il contribuente presenta un triennio costantemente a credito

Per ottenere il rimborso il contribuente deve farne richiesta in sede di presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Rimborso trimestrale

Il credito Iva maturato in ciascuno dei primi tre trimestri può essere chiesto dal contribuente, in alternativa alla compensazione, a rimborso. La richiesta può essere avanzata se nel singolo trimestre l'importo del credito maturato è superiore a € 2.582,28 e al verificarsi di determinate condizioni.

L'Acconto Iva

Oltre ai versamenti periodici, la tua impresa ha l'obbligo di versare anche l'acconto e il saldo dell'Iva. I metodi alternativi per la determinazione dell'acconto sono tre:

- **metodo storico:** l'acconto da versare sia pari all'**88%** del saldo a debito dovuto relativo nell'ultimo trimestre o mese dell'anno precedente. Ad esempio, il calcolo con il metodo storico dell'acconto Iva del 2019 si dovrà effettuare considerando il versamento del mese di dicembre o del quarto trimestre del 2018. Per la **determinazione dell'acconto Iva dei contribuenti trimestrali non vanno considerati gli interessi dell'1%** applicati in sede di dichiarazione annuale, indicati nel rigo VL36 e l'**eventuale adeguamento** agli studi di settore o parametri per l'anno di riferimento.
- **metodo previsionale:** l'acconto è uguale all'**88%** dell'Iva che si prevede di dover versare **sulla base delle operazioni che verranno effettuate nel mese di dicembre, o nel quarto trimestre o nella dichiarazione annuale dell'anno in corso.** Utilizzando tale metodo, per non incorrere in sanzioni, è necessario che a

SardegnaImpresa

consuntivo l'acconto versato per il 2019 non risulti inferiore all'88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione Iva relativa al 2018 (modello Iva 2019).

- **metodo delle operazioni effettuate:** l'Iva dovuta in acconto è pari al **100% dell'importo che deriva effettuando un'apposita liquidazione Iva che considera le operazioni dal 1 al 20 dicembre.**

Il contribuente deve quindi effettuare una liquidazione atipica dell'Iva relativa ai predetti periodi (1.12 – 20.12.2019 o **1.10 – 20.12.2019**), il cui **risultato a debito dovrà essere versato interamente**

Il versamento dell'acconto Iva va effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 con i seguenti codici tributo:

"6013" per i contribuenti mensili e **"6035"** per quelli trimestrali. L'anno di riferimento da indicare è il "2019".

L'ammontare dell'acconto, unitamente all'indicazione circa il metodo adottato per la sua determinazione, andranno indicati al **rigo VH13 del modello Liquidazioni periodiche**.

Il Saldo IVA

Il saldo dell'Iva è determinato dalla differenza tra l'Iva dovuta e relativa a un intero anno e i versamenti periodici effettuati e l'acconto dell'Iva.

Supponiamo che la tua impresa abbia un'Iva dovuta per il 2018 di euro 50.000, versamenti periodici di euro 25.000 e un acconto pagato per euro 11.000.

Il saldo Iva da versare allo Stato è dato da: $50.000 - 25.000 - 11.000 = 14.000$

Il versamento del saldo IVA deve essere effettuato compilando il modello F24 indicando l'apposito codice tributo 6099 nella sezione Erario, periodo di riferimento il codice 0101 e l'anno di riferimento 2018.

Il *versamento del saldo dell'IVA* deve essere effettuato entro la seguente **scadenza**:

- **16 marzo dell'anno successivo a quello relativo al saldo ;**
- **30 giugno in un'unica soluzione:** Il saldo IVA con maggiorazione del 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16 marzo ed il 30 giugno, con una maggiorazione totale pari all'1,6% (0,40% x 4).
- **16 novembre per chi rateizza il saldo IVA:** in questo caso deve invece dividere la somma in rate di pari importo di cui la prima, da versare entro il 16 marzo e quelle successive entro il 16 novembre 2017, alle quali va applicata la percentuale d'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile a partire dalla seconda rata, pari allo 0,66% sulla terza, 0,99% sulla quarta e così via.

Comunicazione Iva

La Legge di Stabilità 2015, tra le semplificazioni degli adempimenti introdotte, ha eliminato a partire dal 2016 (anno d'imposta 2015) l'obbligo di presentazione della comunicazione dati Iva, finora prevista annualmente in via telematica (Legge n. 190/2014, art. 1, comma 641).

Tale comunicazione, solitamente prevista entro il mese di febbraio (art. 8-bis, D.P.R. n. 322/1998), è stata istituita per ottemperare agli obblighi comunitari, ovvero al calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato Membro deve versare al bilancio della UE. Dal 2015 quindi a riepilogare tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate dai soggetti passivi a partire dall'anno 2015 sarà la dichiarazione Iva.

SardegnaImpresa

Adempimenti introdotti a partir edal 01.01.2017

A partire dal 01.01.2017 i soggetti passivi IVA sono tenuti a comunicare telematicamente, su base trimestrale, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, (indipendentemente dalla periodicità mensile o trimestrale con la quale il contribuente effettua le liquidazioni e i versamenti periodici di imposta).

Secondo le nuove disposizioni dell'art. 21-bis del DL 78/2001, sono obbligati alla Comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA i **soggetti passivi d'imposta**, ossia tutti gli operatori economici esercenti attività di impresa, arte o professione ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72.

La norma prevede l'esclusione da questo adempimento per coloro che non sono obbligati alla effettuazione delle liquidazioni periodiche. Si tratta, nello specifico, di tutti quei soggetti, spesso di ridotte dimensioni che fruiscono di regimi particolari o di soggetti che in ragione della tipologia di operazione effettuata godono di semplificazioni sotto il profilo degli adempimenti Iva. A titolo esemplificativo si ricordano:

- i contribuenti in regime dei .minimi e in regime .forfettario;
- i soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla L. 398/1991;
- i soggetti in dispensa da adempimenti ai sensi dell'articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972;
- i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10 D.P.R. 633/1972;
- i produttori agricoli in regime di esonero ai sensi del comma 6, articolo 34, D.P.R. 633/1972;
- i soggetti che esercitano attività di intrattenimento e che assolvono l'Iva forfettariamente ai sensi del co. 6, articolo 74, D.P.R. 633/1972;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell'IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall'art. 74-*quinquies* del DPR 633/72 per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d'imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membri.

Per quanti operano in regime di separazione delle attività ai fini Iva ai sensi dell'articolo 36 D.P.R. 633/1972 la norma prevede che la trasmissione abbia a oggetto unicamente la liquidazione riepilogativa delle diverse attività esercitate.

Il Decreto 196/2016 precisa che la Comunicazione è presentata anche nel caso in cui dalla liquidazione risulti una eccedenza a credito.

2.2 OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

La Comunicazione ha ad oggetto i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche, siano esse mensili o trimestrali. Il Quadro VP da comunicare dovrà contenere i seguenti dati:

- il totale delle operazioni attive e passive al netto dell'IVA;
- l'IVA esigibile;
- l'IVA detratta;
- l'IVA dovuta o a credito;
- il debito risultante dal periodo precedente non superiore a 25,82 euro;

SardegnaImpresa

- il credito del periodo o dell'anno precedente;
- eventuali crediti d'imposta;
- gli interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali;
- l'importo dell'acconto;
- l'importo da versare.

2.3 DECORRENZA E PERIODICITÀ DELLA COMUNICAZIONE

Il nuovo obbligo è relativo alle liquidazioni IVA relative all'anno d'imposta 2017 e seguenti.

La Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute deve essere effettuata trimestralmente entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare. La periodicità è la medesima indipendentemente dalla circostanza che le stesse liquidazioni siano effettuate con cadenza mensile, ai sensi dell'art. 1 co. 1 del DPR 100/98 o con cadenza trimestrale, sia per opzione (ai sensi dell'art. 7 del DPR 542/99), che per espressa disposizione di legge (ai sensi degli artt. 73 co.1 lett. e) e 74 co. 4 del DPR 633/72).

Le scadenze per la trasmissione della Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il 2019 possono così schematicamente sintetizzarsi:

Per i soggetti passivi IVA che liquidano l'imposta mensilmente:

LIQUIDAZIONE IVA	SCADENZA
Gennaio 2019	31.05.2019
Febbraio 2019	
Marzo 2019	
Aprile 2019	16.09.2019
Maggio 2019	
Giugno 2019	
Luglio 2019	02.12.2019
Agosto 2019	
Settembre 2019	
Ottobre 2019	28.02.2020
Novembre 2019	
Dicembre 2019	

Per i soggetti passivi IVA che liquidano l'imposta trimestralmente

LIQUIDAZIONE IVA	SCADENZA
I trimestre 2019	31.05.2019
II trimestre 2019	16.09.2019
III trimestre 2019	02.12.2019
IV trimestre 2019	28.02.2020

2.4 SANZIONI

Ai sensi del nuovo art. 11 co. 2-ter del DLgs. 471/97, per l'omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA si applica una sanzione amministrativa da 500,00 a 2.000,00 euro.

SardegnaImpresa

Le sanzione è ridotta alla metà (sanzione amministrativa da 250,00 a 1.000,00 euro) qualora, entro 15 giorni dalla scadenza, il soggetto passivo IVA:

- effettui la trasmissione della Comunicazione in precedenza non presentata oppure
- effettui la trasmissione corretta della Comunicazione in precedenza presentata errata.

3. CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, una volta ricevuti i dati delle fatture emesse e ricevute e i dati delle liquidazioni d'imposta, analizzerà le informazioni ottenute ed effettuerà valutazioni di coerenza tra i dati stessi e tra questi e l'eccedenza a debito di volta in volta versata dal soggetto passivo IVA; Qualora dai controlli effettuati emerga un insufficiente versamento d'imposta, l'Agenzia delle Entrate informerà il soggetto passivo IVA, il quale potrà:

- fornire chiarimenti o segnalare dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, qualora ritenga che il versamento effettuato sia corretto;
- soddisfare la pretesa erariale, beneficiando dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del DLgs 472/97, qualora ritenga di avere effettuato un insufficiente versamento.